

COPIA



CITTA' DI FELTRE

Deliberazione n. 91
in data 29/10/2012

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Prot. nr.

Data Prot. 02/11/2012

Oggetto: Imposta Municipale Propria: variazioni aliquote e detrazioni per l'anno 2012.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore 18.05 nella Sede Municipale, previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale.

Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.

Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

- 1 PERENZIN Paolo
- 2 BELLUMAT Angelo
- 3 BOND Dario
- 4 CAMPIGOTTO Cesare
- 5 CURTO Alberto
- 6 DALLA GASPERINA Alessandro
- 7 DALLA MARTA Ivan
- 8 DEL BIANCO Alessandro
- 9 FAORO Ezio
- 10 FONTANIVE Luca
- 11 LISE Ezio
- 12 MALACARNE Marcello
- 13 SACCHET Manuel
- 14 SARTOR Riccardo
- 15 SIGNORETTI Gilberto
- 16 TRENTO Ennio
- 17 ZALLOT Giulio

Presenti	Assenti
	X
X	
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
12	5

Sono presenti gli assessori :

BELLUMAT Sabrina BONAN Valter PELOSIO Giovanni ZATTA Adis .

Il **Presidente** comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00;
- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

Riferimenti ad atti precedenti

Delibera di Giunta n. 279 del 23/12/2011 che designa il funzionario responsabile per l'attività organizzativa e gestionale del nuovo tributo IMU.

Delibera consiliare n. 35 del 19/03/2012 che approva le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012.

Delibera consiliare n. 82 del 27/09/2012 che approva il nuovo Regolamento per la gestione dell'IMU.

Motivazioni

Con la delibera consiliare n. 35 del 19/03/2012, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012.

La normativa seguente ha variato alcuni aspetti dell'IMU ed inoltre le manovre finanziarie seguenti ed i tagli dei trasferimenti agli enti locali basati su presunzioni di maggiore gettito IMU rispetto quelli reali impongono al comune, per poter mantenere gli equilibri di bilancio e garantire la copertura delle spese dei servizi, di adeguare le aliquote e detrazioni dell'IMU rispetto a quelle precedentemente approvate con decorrenza gennaio 2012 come previsto dalla normativa.

Le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare

l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

L'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 e sm.i. prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;

Rispetto al gettito IMU del 2012, previsto nel bilancio 2012, pari ad euro 3.300.000,00, il Comune ha necessità di reperire un maggior gettito IMU pari ad euro 900.000,00 per compensare i tagli ai trasferimenti di € 890.000,00 ed euro 210.000,00 di spese non previste ed obbligatorie;

Per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha quindi la necessità di reperire dal gettito IMU euro 900.000,00, l'ulteriore maggiore importo è previsto con l'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale irpef;

Nell'adeguamento delle aliquote e detrazioni si ritiene di inserire una agevolazione a favore dei proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti ai quali l'apposita Commissione Medica dell'ULSS, di cui all'art.1 della L. 295/90, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge n.104/92.;infine si ritiene di differenziare le aliquote degli immobili adibiti ad attività produttive.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere reperito adottando le seguenti aliquote e detrazioni:

1. **aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze** come stabilito dalla normativa, **pari allo 0,4 per cento**;
2. **aliquota ridotta allo 0,4 per cento**, di cui 0,38 di competenza dello Stato, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale e comprese le relative pertinenze, immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, L. 431/98;
3. aliquota ridotta allo 0,78 per cento **per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e gli enti di edilizia residenziale pubblica** di cui all'art.8, comma 4, del D.Lgs.504/92, come richiamato dall'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011. Per gli anni 2012 e 2013, si prende atto della volontà del legislatore della rinuncia alla riserva statale dello 0,38 per cento e pertanto **versamento effettivo sarà pari alla quota di competenza comunale dello 0,4 per cento**, salva ogni modifica normativa;
4. **aliquota dello 0,96 per cento**, di cui 0,38 di competenza dello Stato, per le seguenti categorie di immobili: A10, C1, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10 con esclusione della categoria D5;
5. **aliquota pari allo 1,05 per cento**, di cui 0,38 di competenza dello Stato, per le aree fabbricabili e gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

DETRAZIONI

6. di stabilire **la detrazione per l'abitazione principale in euro 200,00**, tale detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00 e, dunque, l'importo massimo della detrazione/maggiorazione è di euro 600,00;
7. di stabilire a favore dei proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti ai quali l'apposita Commissione Medica dell' ULSS, di cui all'art.1 della L. 295/90, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge n.104/92 una maggiorazione di € 50,00 per ciascun soggetto. Tale ulteriore detrazione non è cumulabile, per lo stesso soggetto, con quella prevista per i figli di età non superiore ai 26 anni.

Normativa/regolamenti di riferimento

- D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- D.Lgs. n. 23/2011 e il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi;

- D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla proposta di deliberazione;
- Statuto comunale;
- Decreto del 2 agosto 2012 del Ministero dell'Interno che ha disposto l'ulteriore differimento al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali.

Pareri

Visto dalla I[^] Commissione consiliare in data 17/10/2012;

Visto dall'Assessore al Bilancio il Sindaco Perenzin Paolo;

D E L I B E R A

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria:

1. **aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze** come stabilito dalla normativa, **pari allo 0,4 per cento**;
2. **aliquota ridotta allo 0,4 per cento**, di cui 0,38 di competenza dello Stato, per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale e comprese le relative pertinenze, immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, L. 431/98;
3. aliquota ridotta allo 0,78 per cento **per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e gli enti di edilizia residenziale pubblica** di cui all'art.8, comma 4, del D.Lgs.504/92, come richiamato dall'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011. Per gli anni 2012 e 2013, si prende atto della volontà del legislatore della rinuncia alla riserva statale dello 0,38 per cento e pertanto **versamento effettivo sarà pari alla quota di competenza comunale dello 0,4 per cento**, salva ogni modifica normativa;
4. **aliquota dello 0,96 per cento**, di cui 0,38 di competenza dello Stato, per le seguenti categorie di immobili : A10, C1, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10 con esclusione della categoria D5;
5. **aliquota pari allo 1,05 per cento**, di cui 0,38 di competenza dello Stato, per le aree fabbricabili e gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

DETRAZIONI

6. di stabilire **la detrazione per l'abitazione principale in euro 200,00**, tale detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00 e, dunque, l'importo massimo della detrazione/maggiorazione è di euro 600,00.
7. di stabilire a favore dei proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti ai quali l'apposita Commissione Medica dell' ULSS, di cui all'art.1 della L. 295/90, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge n.104/92 una maggiorazione di € 50,00 per ciascun soggetto. Tale ulteriore detrazione non è cumulabile, per lo stesso soggetto, con quella prevista per i figli di età non superiore ai 26 anni.

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2012;

- di incaricare il Responsabile del servizio finanziario a provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione di questa delibera e di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;
- di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile, con votazione separata e palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18/08/2000, nr.267.

Aperta la discussione intervengono

Consiglieri: Dalla Gasperina, Faoro, Malacarne, Bellumat A., Curto, Sartor, Signoretti, Zallot, Lise, Trento.

Assessori: Bellumat S..

Dirigente Settore Finanziario: Degli Angeli.

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Durante la discussione entrano i consiglieri Dalla Marta, Trento e Del Bianco (presenti n. 15) e l'assessore Perco.

Si da atto che l'assessore Bellumat Sabrina presenta il seguente emendamento da parte dell'Amministrazione:

Al fine di mantenere le agevolazioni per le ONLUS già previste per l'ICI (aliquota 0,20 per cento) e richiamato l'art. 11, lett. j) del Regolamento per la gestione dell'IMU, si propone il seguente emendamento aggiungendo un punto sul deliberato:

3 bis. aliquota ridotta dello 0,58 per cento, di cui 0,38 di competenza dello Stato, a favore degli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati direttamente per fini istituzionali.

Terminata la discussione il **Presidente** pone in votazione la proposta di emendamento presentato dall'Amministrazione (Allegato A):

(Al momento della votazione risultano assenti il Sindaco Perenzin e il consigliere Bond - presenti n. 15).

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Quindi il **Presidente** pone in votazione la proposta di delibera come emendata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Quindi il **Presidente** pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Al termine della votazione esce il consigliere Curto (presenti n. 14).

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data:

l'addetto:

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole

Feltre, li 24/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole

Feltre, li 24/10/2012

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta proposta di deliberazione con parere

Feltre, li

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DALLA GASPERINA Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Carli Daniela

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal **02/11/2012** al **17/11/2012**.

Feltre, li 02/11/2012

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal **02/11/2012**, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data **13/11/2012**.

IL SEGRETARIO
